



**SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO E AMBIENTE**

**Relazione al Decreto Delegato “Modifiche al decreto delegato 27 aprile 2012 n. 44 – Codice Ambientale”**

Il decreto delegato in oggetto modifica ed aggiorna il decreto delegato 27 aprile 2012 n.44 “Codice Ambientale”, inattuazione della delega di cui all’articolo 80, comma 5 della Legge 22 dicembre 2015 n. 189. La finalità perseguita è quella di rendere la normativa ancora più tutelante nei confronti dell’ambiente, promuovendo allo stesso tempo lo sviluppo sostenibile ed alti livelli di qualità della vita. A tal fine sono stati introdotti alcuni strumenti volti a garantire un più elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana, quali ad esempio il piano di gestione del rischio alluvioni, il piano di sviluppo tecnologico, la valutazione ambientale strategica. Sono state, inoltre, disciplinate alcune attività che, se non opportunamente regolamentate, possono arrecare anche gravi danni all’ambiente, quali ad esempio l’attività di combustione di residui vegetali nei periodi di alto rischio per gli incendi boschivi o l’apertura non controllata di captazioni, in particolare lungo i versanti. Con l’obiettivo di favorire il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni a salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali sono stati previsti ulteriori controlli, ad esempio sulle attività di gestione dei rifiuti e sulle acque destinate al consumo umano, inasprite alcune sanzioni ed introdotte nuove sanzioni.

Il testo del decreto delegato in oggetto è il risultato di un intenso confronto che la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente ha avuto nei sei mesi previsti dalla delega con tutti i soggetti interessati, tra cui Commissioni, Collegi, Enti ed Uffici.

Di seguito si riportano le principali modifiche introdotte analizzando ciascun Titolo.

**Il Titolo I tratta le disposizioni comuni e i principi generali del Codice.**

Nel Capo relativo agli organi, uffici ed enti pubblici preposti alla tutela ambientale sono state modificate alcune competenze ed implementate altre.

In particolare, per quanto riguarda la procedura di adozione dei Piani in materia di tutela ambientale è prevista una procedura univoca: i Piani sono approvati dalla Commissione Tutela Ambientale (CTA) e successivamente adottati dal Congresso di Stato. Ciò nel Decreto Delegato 44/2012 non risultava sempre chiaro, infatti in alcuni casi vi erano sovrapposizioni di competenza. Sono stati introdotti anche alcuni nuovi Piani: Piano di Azione Ambientale (art. 9ter del D.D. n.44/2012, aggiunto dal decreto in oggetto), Piano di gestione dal rischio alluvioni (nuovo Capo VIbis del D.D. n.44/2012, aggiunto dal decreto in oggetto) e Piano di sviluppo tecnologico (art. 144bisdel D.D. n.44/2012, aggiunto dal decreto in oggetto). Permanendo in capo alla CTA la facoltà di adottare Regolamenti attuativi, sono indicati i Regolamenti che dovranno essere emanati entro il 30 giugno 2017, in quanto per questi, nel corso dell’applicazione delle disposizioni del D.D. n. 44/2012, si è mostrata una specifica necessità.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino  
segreteria.territorio@gov.sm - [www.segreteriaterritorio.sm](http://www.segreteriaterritorio.sm)

T +378 (0549) 882 480  
F +378 (0549) 885265



**SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO E AMBIENTE**

In merito al Regolamento di gestione del servizio idrico, si stabilisce che lo stesso sarà emanato entro la fine dell'anno su proposta della stessa dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS).

All'Ufficio Prevenzione e Ambiente (UPA) sono state trasferite alcune funzioni: nell'ambito della gestione dei rifiuti (autorizzazione alla raccolta, trasporto ed intermediazione), nell'ambito delle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (autorizzazione alla modifica delle sorgenti esistenti) e altre sono state implementate: esecuzione delle ispezioni nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di captazioni di cui all'art. 86, commi 1 e 2 del D.D. n. 44/2012 come modificato dal decreto in oggetto.

Al Dipartimento di Prevenzione è affidato il compito di svolgere i controlli esterni sulle acque destinate al consumo umano per verificarne la qualità (art. 66bis del D.D. n.44/2012 come aggiunto dal decreto in oggetto).

Le competenze attribuite agli Organi della Protezione Civile dal vigente Codice sono assegnate al Coordinamento per la Protezione, nell'osservanza delle competenze previste dalla Legge 27 gennaio 2006 n. 21 "Organizzazione della Protezione Civile".

Per quanto riguarda il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) viene data la possibilità di estendere la partecipazione ad altri Dirigenti, funzionari pubblici, nonché a tecnici specialisti esterni qualora vi siano particolari esigenze al fine dell'espletamento delle funzioni attribuitegli dal Titolo IX (Valutazione di Impatto Ambientale) e dal nuovo Titolo IXbis (Valutazione Ambientale Strategica). Infine, all'art. 9bis del D.D. n. 44/2012 aggiunto dal decreto in oggetto si introduce il "Forum Agenda 21", su proposta del Coordinamento Agenda 21 e delle Giunte di Castello, al fine di promuovere un programma di sviluppo partecipato da tutti i soggetti rilevanti a livello territoriale.

**Il Titolo II tratta la gestione dei rifiuti.**

Nelle disposizioni generali si introduce l'ispezione quale attività volta a verificare una spedizione transfrontaliera di rifiuti e il relativo recupero o smaltimento.

Con l'articolo 18 del D.D. n. 44/2012, come modificato dal decreto in oggetto, si regola l'attività di combustione di residui vegetali agricoli e forestali assoggettandola all'autorizzazione da parte della Polizia Civile dall'1 maggio al 30 settembre e a comunicazione nel resto dell'anno. La Protezione Civile, inoltre, congiuntamente alla Sezione Antincendio della Polizia Civile e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale (UPA e UGRAA), hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare questo tipo di attività in tutti i casi in cui possono derivare rischi per la pubblica incolumità.

In relazione al rilascio delle autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti:

- si esplicita, per maggiore chiarezza, che il rilascio dell'autorizzazione per gli impianti di trattamento rifiuti è subordinata alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); pertanto la certificazione di rilascio della VIA (deliberazione del CTS) deve essere consegnata insieme alla domanda di autorizzazione;

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



**SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO E AMBIENTE**

- per gli impianti di trattamento di rifiuti pericolosi si introduce la predisposizione di una garanzia finanziaria, da presentare conformemente a quanto previsto da un Regolamento attuativo della CTA;
- si dispone la revoca dell'autorizzazione a seguito di difformità riscontrate durante i controlli.

Nell'ambito delle sanzioni, si inaspriscono per le violazioni di chi esercita le attività di gestione dei rifiuti in difformità dalle autorizzazioni rilasciate o dalle disposizioni normative, attribuendo anche alle Forze di Polizia compiti di vigilanza ai fini un migliore controllo del territorio (fermo cautelativo degli automezzi e del relativo carico), artt. 38 e 39 del D.D. n.44/2012 come modificati dal decreto in oggetto.

Inoltre, al fine di rendere l'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti il più generico possibile (art. 11, comma 5, punto c) e art. 31, comma 9 del D.D. n.44/2012 come modificati dal decreto in oggetto), si è definito che tali norme disciplinano le spedizioni di rifiuti tra la Repubblica di San Marino e qualunque Stato e/o Ente locale con il quale San Marino stipuli accordi in materia di gestione dei rifiuti.

**Il Titolo III tratta la tutela dal rischio amianto.**

In tale ambito si aggiorna il valore limite della concentrazione di fibre di amianto (art. 44, comma 2 del D.D. n.44/2012 come modificato dal decreto in oggetto) in relazione all'ambiente di lavoro. All'art. 46 del D.D. n.44/201 si aggiunge un comma (2bis) in cui si definisce la durata della validità dell'iscrizione delle ditte all'Albo per la bonifica dei siti contaminati e i termini di rinnovo; si abroga, inoltre, il comma 4 con il quale si incaricava il Servizio Igiene Urbana dell'AASS di attivarsi ai fini della bonifica di strutture private di superficie non superiore a 25 mq.

**Il Titolo IV tratta la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche.**

Nel Capo II, che tratta le acque per specifica destinazione, sono stati disciplinati i controlli sulle acque destinate al consumo umano per garantirne la qualità (art. 66bis del D.D. n.44/2012 come aggiunto dal decreto in oggetto). In particolare, sono stati definiti sia i controlli interni che l'ente gestore (AASS) deve effettuare sulla rete di distribuzione, sia i controlli esterni che il Dipartimento Prevenzione (DP) deve effettuare nei punti di consegna, nonché i controlli che devono essere eseguiti dai responsabili delle strutture che forniscono l'acqua al pubblico. Con l'articolo 66ter sono stati anche disciplinati i provvedimenti e le limitazioni dell'uso nel caso in cui i parametri non rispettino i valori fissati a norma di legge. All'articolo 99 del D.D. n.44/2012, come modificato dal decreto in oggetto, sono state previste le sanzioni amministrative da applicarsi nel caso di violazione degli articoli introdotti.

Nel Capo V, che tratta la gestione delle risorse idriche, è stata regolamentata l'apertura delle captazioni (art. 86 del D.D. n.44/2012 come modificato dal decreto in oggetto), in quanto molto spesso la loro realizzazione ha creato dei problemi di instabilità, soprattutto quando questesono state realizzate nei versanti. Infatti, non di rado sono state causa di innesco di frane. Pertanto si

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino  
segreteria.territorio@gov.sm - [www.segreteriaterritorio.sm](http://www.segreteriaterritorio.sm)

T +378 (0549) 882 480  
F +378 (0549) 885265



**SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO E AMBIENTE**

dispone che chiunque intenda aprire una captazione debba presentare apposita domanda di autorizzazione all'UPA corredata da un'analisi preliminare di fattibilità, predisposta da un geologo o da un ingegnere. Infine, si sottolinea la straordinarietà dell'apertura di captazioni in acque superficiali e si dà facoltà all'UPA, acquisito il parere del Servizio di Protezione Civile e dell'AASS, di interdire le captazioni qualora creino problemi di stabilità dei versanti, subsidenza, danni ad edifici, infrastrutture o in caso di restrizione dell'approvvigionamento idrico.

E' stato abrogato, inoltre, il comma 2 dell'articolo 93 del D.D. n.44/2012, che affidava all'AASS il compito di elaborare il Piano di gestione e tutela delle acque, in quanto l'Azienda ha evidenziato che tale Piano non può essere predisposto dallo stessogestore del servizio idrico integrato. In ogni caso, tale Piano dovrà essere elaborato e a tal fine si dovrà prevedere la modalità con cui procedere sia per la stesura di tale Piano, sia per la stesura del Piano di gestione del rischio alluvioni (Capo VIbis del D.D. n.44/2012, come introdotto dal decreto in oggetto), in quanto fondamentali per la tutela del nostro territorio. Una soluzione percorribile potrebbe essere quella di incaricare un gruppo tecnico di lavoro.

Il Piano di gestione del rischio alluvioni, introdotto con l'articolo 44 del decreto in oggetto, è uno strumento finalizzato a ridurre le conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'attività economica e le infrastrutture.

Infine, con l'obiettivo di completare lo sdoppiamento delle reti fognarie anche nelle lottizzazioni private, si prevede una sanzione per chi non adempie all'obbligo previsto dall'articolo 79 del D.D. n.44/2012, come modificato dal decreto in oggetto.

**Il Titolo VII tratta l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.**

Una delle principali modifiche riguarda l'introduzione del Piano di sviluppo tecnologico delle reti di telefonia mobile di cui all'articolo 144bis del D.D. n.44/2012, come introdotto dal decreto in oggetto. Tale piano nasce dall'esigenza di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, valutare in maniera complessiva ed unitaria gli interventi e gli effetti sul territorio per lo sviluppo delle tecnologie per servizi di telefonia mobile. La competenza per l'approvazione del suddetto Piano è affidata alla CTA.

Nell'ambito delle autorizzazioni, art. 145 del D.D. n.44/2012 come modificato dal decreto in oggetto, si stabilisce che le autorizzazioni, sia per le nuove sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sia per la modifica delle sorgenti esistenti, sono subordinate all'approvazione dei piani di sviluppo tecnologico e vengono rilasciate rispettivamente dal Collegio Tecnico e dall'Ufficio Prevenzione e Ambiente. Viene, altresì, introdotto il parere preventivo del Settore Telecomunicazioni riguardante l'uso delle frequenze e i servizi di telecomunicazione. Quest'ultimo è finalizzato a controllare che il gestore sia effettivamente concessionario delle frequenze e del servizio per cui chiede di installare o modificare un impianto radioelettrico.

Per quanto riguarda gli impianti temporanei con carattere d'urgenza da installarsi nel caso di manifestazioni o a fronte di situazioni di emergenza, si prevede una procedura semplificata che, nel rispetto dei limiti delle esposizioni, consente l'installazione per un periodo non superiore a



**SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO E AMBIENTE**

quindici giorni, previo parere del Settore Telecomunicazioni e autorizzazione della Segreteria di Stato competente.

**Il Titolo VIII tratta il diritto alle informazioni in materia ambientale e la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.**

In caso di danno ambientale, l'attuazione del principio di precauzione, l'azione di prevenzione e la riparazione ambientale vengono posti in capo al Coordinamento della Protezione Civile, che viene attivato dal Capo del Servizio di Protezione Civile (SPC). Ciò è stato definito nel rispetto delle competenze delle varie figure ed organi, come istituiti dalla Legge 27 gennaio 2006 n. 21 e dalla Legge 5 dicembre 2011 n.188. Del Coordinamento per la Protezione Civile fa parte lo stesso Capo SPC e possono essere chiamati a farne parte dal Presidente, qualora lo ritenga opportuno, altri Dirigenti e funzionari.

Con l'introduzione dell'articolo 165bis si specifica che chiunque arrechi un danno ambientale è obbligato alle azioni di riparazione, nonché ad adottare le misure per la riparazione ambientale ed a sostenere i relativi costi.

**Il Titolo IX tratta la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).**

All'articolo 175 del D.D. n.44/2012, come modificato dal decreto in oggetto, vengono specificati gli elaborati che devono essere consegnati dal proponente lo screening o lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) relativamente al progetto preliminare e definitivo. Questo in quanto, non essendo previsto nel vigente Codice l'elenco degli elaborati, a volte la documentazione poteva risultare incompleta. Con gli articoli 177bis e 178bis si introducono i procedimenti semplificati per la VIA per gli interventi per i quali è già stata elaborato ed approvato lo screening e per i quali vengono fatte delle modifiche non rilevanti dal punto di vista dell'impatto ambientale, previo parere favorevole dell'UGRAA. Tra i tecnici competenti alla redazione dello screening e dello SIA si aggiunge il dottore in scienze biologiche.

**Il Titolo IXbis tratta la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).**

Con tale Titolo si introduce la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in accordo con quanto definito dalla Direttiva europea 2001/42/CE da applicare ai Piani, al fine di valutare gli effetti sull'ambiente che possono essere prodotti e con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile. Vista l'importanza di tale strumento, nonostante ancora non previsto dal nostro ordinamento, la VAS è stata comunque richiesta per la redazione del nuovo Strumento di Pianificazione Territoriale (Piano Regolatore Generale).

Negli articoli introdotti (dal 181bis al 181undecies) sono state disciplinate le finalità, il rapporto ambientale, il procedimento, il monitoraggio, nonché le disposizioni per la presentazione ed istruzione delle pratiche. Di notevole importanza nel procedimento di VAS è la consultazione che avviene non solo con gli organismi, commissioni, enti ed uffici interpellati, ma anche con tutti i



**SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO E AMBIENTE**

soggetti interessati, i quali devono avere la possibilità di visionare la documentazione e di presentare osservazioni. Anche il monitoraggio è parte integrante del rapporto ambientale, avendo come finalità quella di assicurare il controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani, di verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati e di essere in grado di adottare le misure correttive ritenute opportune.



Il Segretario di Stato  
Antonella Mularoni